

**Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo**

oooo

**A) Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne**

1. Stati

AFGHANISTAN  
ALGERIA  
ANGOLA  
ARMENIA  
AZERBAIGIAN  
BAHREIN  
BANGLADESH  
BIELORUSSIA  
BELIZE  
BENIN  
BHUTAN  
BOLIVIA  
BOTSWANA  
BURKINA FASO  
BURMA/MYANMAR  
BURUNDI  
CAMBOGIA  
CAMERUN  
CAPO VERDE  
CENTRAFRICANA (REPUBBLICA)  
CIAD  
CINA  
COLOMBIA  
COMORE  
CONGO  
COSTA D'AVORIO  
CUBA  
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO  
GIBUTI  
DOMINICA  
REPUBBLICA DOMINICANA  
ECUADOR  
EGITTO  
GUINEA EQUATORIALE  
ERITREA  
ETIOPIA  
FIGI  
GABON  
GAMBIA  
GEORGIA  
GHANA

GRENADA  
GUINEA  
GUINEA BISSAU  
GUYANA  
HAITI  
INDIA  
INDONESIA  
IRAN  
IRAQ  
GIAMAICA  
GIORDANIA  
KAZAKSTAN  
KENYA  
KIRIBATI  
KUWAIT  
KIRGHIZISTAN  
LAOS  
LIBANO  
LESOTHO  
LIBERIA  
LIBIA  
MADAGASCAR  
MALAWI  
MALDIVE  
MALI  
MARSHALL (ISOLE)  
MAURITANIA  
MICRONESIA  
MOLDOVA  
MONGOLIA  
MAROCCO  
MOZAMBICO  
NAMIBIA  
NAURU  
NEPAL  
NIGER  
NIGERIA  
COREA DEL NORD  
OMAN  
PAKISTAN  
PALAU  
PAPUA NUOVA GUINEA  
PERÙ  
FILIPPINE  
QATAR  
RUSSIA  
RUANDA  
SAMOA  
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE  
ARABIA SAUDITA  
SENEGAL  
SIERRA LEONE

SALOMONE, ISOLE  
SOMALIA  
SUDAFRICA  
SRI LANKA  
SAINT LUCIA  
SAINT VINCENT E GRENADINE  
SUDAN  
SURINAME  
SWAZILAND  
SIRIA  
TAGIKISTAN  
TANZANIA  
THAILANDIA  
TIMOR-LESTE  
TOGO  
TONGA  
TRINIDAD E TOBAGO  
TUNISIA  
TURCHIA  
TURKMENISTAN  
TUVALU  
UGANDA  
UCRAINA  
EMIRATI ARABI UNITI  
UZBEKISTAN  
VANUATU  
VIETNAM  
YEMEN  
ZAMBIA  
ZIMBABWE

2. Entità e autorità territoriali non riconosciute come Stati da almeno uno Stato membro

KOSOVO  
AUTORITÀ PALESTINESE

3. Cittadini britannici che non hanno la qualità di cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai sensi del diritto dell'UE

- Cittadini dei territori britannici d'oltremare (British Overseas Territories Citizens) che non hanno diritto di residenza nel Regno Unito
- Cittadini britannici d'oltremare (British Overseas Citizens)
- Sudditi britannici (British Subjects) che non hanno diritto di residenza nel Regno Unito
- Persone britanniche protette (British Protected Persons)

**B) Elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne**

1. Stati

ALBANIA<sup>1</sup>  
ANDORRA  
ANTIGUA E BARBUDA  
ARGENTINA  
AUSTRALIA  
BAHAMA  
BARBADOS  
BOSNIA-ERZEGOVINA<sup>2</sup>  
BRASILE  
BRUNEI DARUSSALAM  
CANADA  
CILE  
COSTA RICA  
CROAZIA  
EL SALVADOR  
EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA<sup>3</sup>  
GUATEMALA  
SANTA SEDE (STATO DEL VATICANO)  
HONDURAS  
ISRAELE  
GIAPPONE  
MALAYSIA  
MAURIZIO  
MESSICO  
MONACO  
MONTENEGRO<sup>4</sup>  
NUOVA ZELANDA  
NICARAGUA  
PANAMA  
PARAGUAY

---

<sup>1</sup>Conformemente al regolamento (UE) 1091/2010 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, l'esenzione dall'obbligo del visto si applica ai cittadini albanesi titolari di passaporti biometrici (GU L 329 del 14.12.2010, pag. 1); l'accordo di facilitazione del visto continua ad applicarsi ai titolari di passaporti non biometrici.

<sup>2</sup>Conformemente al regolamento (UE) 1091/2010 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, l'esenzione dall'obbligo del visto si applica ai cittadini della Bosnia-Erzegovina titolari di passaporti biometrici (GU L 329 del 14.12.2010, pag. 1); l'accordo di facilitazione del visto continua ad applicarsi ai titolari di passaporti non biometrici.

<sup>3</sup>Conformemente al regolamento (UE) 1244/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, l'esenzione dall'obbligo del visto si applica ai cittadini dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia titolari di passaporti biometrici (GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1); l'accordo di facilitazione del visto continua ad applicarsi ai titolari di passaporti non biometrici.

<sup>4</sup>Conformemente al regolamento (UE) 1244/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, l'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai cittadini del Montenegro titolari di passaporti biometrici (GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1); poiché i passaporti del Montenegro non biometrici non sono più validi, l'accordo di facilitazione del visto in pratica non si applica più.

SAN MARINO  
SEICELLE  
SERBIA<sup>5</sup>  
SINGAPORE  
COREA DEL SUD  
SAINT CHRISTOPHER (SAINT KITTS) E NEVIS  
STATI UNITI D'AMERICA  
URUGUAY  
VENEZUELA

2. Regioni amministrative speciali della Repubblica popolare cinese

RAS di Hong Kong<sup>6</sup>  
RAS di Macao<sup>7</sup>

3. Cittadini britannici che non hanno la qualità di cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai sensi del diritto dell'UE

Cittadini britannici (d'oltremare) (British Nationals (Overseas))

4. Entità e autorità territoriali non riconosciute come Stati da almeno uno Stato membro

TAIWAN<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Conformemente al regolamento (UE) 1244/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, l'esenzione dall'obbligo del visto si applica ai cittadini serbi titolari di passaporti biometrici (esclusi i titolari di passaporto rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (in serbo: *Koordinaciona uprava*]) (GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1); l'accordo di facilitazione del visto continua ad applicarsi ai titolari di passaporti non biometrici e di passaporti rilasciati dalla direzione di coordinamento serba.

<sup>6</sup> L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto "Hong Kong Special Administrative Region".

<sup>7</sup> L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto "Região Administrativa Especial de Macau".

<sup>8</sup> Conformemente al regolamento (UE) 1211/2010 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, l'esenzione dall'obbligo del visto si applica ai titolari di passaporti rilasciati da Taiwan che includono un numero di carta d'identità (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 6).

